



Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 3 del 12/7/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE BASILICATA DA PARTE DI SOCIETA' NON AVENTI DIRITTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si riportano qui di seguito i termini, la normativa ed i criteri di valutazione relativi al completamento degli organici dei campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5.

Si allega, inoltre, il **modello tipo** della domanda di ammissione al campionato superiore, con invito alle Società interessate di compilarlo in ogni sua parte.

CALCIO A UNDICI

1.La domanda di ammissione al Campionato di ECCELLENZA 2018/2019 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- perdente finale Play-off del campionato di Promozione 2017/2018;
- perdente semifinale Play-off del campionato di Promozione 2017/2018;
- classificate a partire dal 5° posto nel campionato di Promozione 2017/2018;
- in subordine, retrocesse dal campionato di Eccellenza 2017/2018;
- in subordine, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), ad eccezione della perdente finale Play-off del Campionato di Promozione 2017/18.

2.La domanda di ammissione al Campionato di PROMOZIONE 2018/2019 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- perdenti finali Play-off del campionato di Prima Categoria 2017/2018;
- perdente semifinale Play-off del campionato di Prima Categoria 2017/2018;
- classificate a partire dal 4° posto nel rispettivo girone del campionato di Prima Categoria 2017/2018;
- in subordine, retrocesse dal campionato di Promozione 2017/2018;
- in subordine, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), ad eccezione delle perdenti finali Play-off del



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



Campionato di Prima Categoria 2017/18.

3.La domanda di ammissione al Campionato di 1^ CATEGORIA 2018/2019 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- a)perdente spareggi seconde classificate del campionato di Seconda Categoria 2017/2018;
- b)classificate a partire dal 3° posto del rispettivo girone del campionato di Seconda Categoria 2017/2018;
- c)in subordine, retrocesse dal campionato di Prima Categoria 2017/2018;
- d)in subordine, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), ad eccezione della perdente spareggi seconde classificate del Campionato di Seconda Categoria 2017/18.

Le graduatorie per i ripescaggi verranno stilate secondo l'ordine di piazzamento in classifica al termine della stagione sportiva 2017/2018. Il ripescaggio in categoria superiore nei campionati formati da più gironi, non garantisce l'inserimento nel girone di competenza territoriale.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Non saranno prese in considerazione:

- 1)le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo o violazione della normativa antidoping nelle ultime otto stagioni sportive oppure per illecito amministrativo nelle ultime sei stagioni sportive;
- 2)le società che abbiano subito tre penalizzazioni per rinuncia nel corso del campionato 2017/2018;
- 3)le domande prive della firma del legale rappresentante;
- 4)le domande avanzate da società che non hanno maturato tre anni di affiliazione alla F.I.G.C. (2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018) tranne che per le domande di ammissione ai campionati di Prima Categoria;
- 5)le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti;
- 6)le domande pervenute oltre i limiti di seguito indicati.

In caso di parità di posizione di classifica si terrà conto, nell'ordine, di:

- 1)posizione nella graduatoria del premio disciplina nella s.s. 2017/2018;
- 2)anzianità federale;
- 3)svolgimento attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) senza esclusione dal campionato per rinuncia;
- 4)avente in organico Dirigente qualificato (Corso organizzato dal C.R.B. nel giugno 2017);
- 5)partecipazione alle riunioni indette dal C.R.B.;
- 6)disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo.

CALCIO A CINQUE

1.La domanda di ammissione al Campionato di CALCIO A 5 SERIE C/1 2018/2019 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- a)classificate a partire dal 2° posto nel campionato di Serie C/2 2017/2018;
- b)in subordine, retrocesse dal campionato di Serie C/1 2017/2018;
- c)in subordine, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018).

2.La domanda di ammissione al Campionato di CALCIO A 5 SERIE C/2 2018/2019 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- a)classificate a partire dal 4° posto nel rispettivo girone di Serie D 2017/2018;
- b)in subordine, retrocesse dal campionato di Serie C/2 2017/2018;
- c)in subordine, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018).

Le graduatorie per i ripescaggi verranno stilate secondo l'ordine di piazzamento in classifica al termine della stagione sportiva 2017/2018. Il ripescaggio in categoria superiore nei campionati formati da più gironi, non garantisce l'inserimento nel girone di competenza territoriale.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Non saranno prese in considerazione:

- 1) le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo o violazione della normativa antidoping nelle ultime otto stagioni sportive oppure per illecito amministrativo nelle ultime sei stagioni sportive;
- 2) le società che abbiano subito tre penalizzazioni per rinuncia nel corso del campionato 2017/2018;
- 3) le domande prive della firma del legale rappresentante;
- 4) le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti;
- 5) le domande pervenute oltre i limiti di seguito indicati.

In caso di parità di posizione di classifica si terrà conto, nell'ordine, di:

- 1) posizione nella graduatoria del premio disciplina nella s.s. 2017/2018;
- 2) anzianità federale;
- 3) svolgimento attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) senza esclusione dal campionato per rinuncia;
- 4) avente in organico Dirigente qualificato (Corso organizzato dal C.R.B. nel giugno 2017);
- 5) partecipazione alle riunioni indette dal C.R.B.;
- 6) disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo.

ADEMPIMENTI ED ONERI

Per ogni Campionato le domande di ammissione dovranno pervenire, a mezzo raccomandata o consegnate a mano e protocollate, non prima di:

lunedì 16 luglio 2018 e non oltre il termine perentorio delle **ore 17.00 di lunedì 23 luglio 2018** (ammissione in Eccellenza e Promozione)

lunedì 16 luglio 2018 e non oltre il termine perentorio delle **ore 17.00 di lunedì 30 luglio 2018** (ammissione in Prima)

lunedì 16 luglio 2018 e non oltre il termine perentorio delle **ore 17.00 di lunedì 30 luglio 2018** (ammissione in C/1 e C/2 Calcio a Cinque)

e dovranno essere corredate, pena l'esclusione, da:

- a) iscrizione al Campionato di competenza;
- b) pagamento mediante **assegno circolare non trasferibile** intestato a FIGC - LND CR BASILICATA o **bonifico bancario**, del quale va depositata copia, da effettuare sul conto intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA acceso presso la BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO LAURENZANA E COMUNI LUCANI IBAN: IT14 V 08597 04200 000050004717, dell'**intero importo** relativo al Campionato di competenza e della integrazione riferita al Campionato per il quale si richiede l'ammissione:

ECCELLENZA	integrazione	euro	720,00
PROMOZIONE	integrazione	euro	2.100,00
PRIMA CATEGORIA	integrazione	euro	940,00
C/1 CALCIO A 5	integrazione	euro	300,00
C/2 CALCIO A 5	integrazione	euro	200,00

- le Società interessate alla presentazione della domanda per l'ammissione al campionato superiore dovranno sommare, agli importi sopra indicati, eventuali saldi a debito e potranno detrarre eventuali saldi a credito rivenienti dal loro estratto conto al 30 giugno 2018. Sarà possibile prendere visione di detti estratti conto consultando il sito web www.lnd.it utilizzando la relativa password d'accesso.

c) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco regolamentare per la categoria, appositamente rilasciata dall'ente o privato proprietario.

4. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO (N. 555 pfi 17-18/CS/sds del 16/04/2018) CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA;
 Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati:**
Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi -
Componenti;

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale f.f.**, con nota del **16 aprile 2018**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- **CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA**, all'epoca dei fatti arbitro effettivo in forza al C.R.A. Basilicata, Sezione di Matera,

per rispondere della violazione dell'**art. 1-bis, comma 1, C.G.S.**, in relazione all'**art. 40 Regolamento A.I.A.**, perché, dopo aver arbitrato, tra le altre, la gara di campionato del **12/03/2017** tra **Pol. Anzi** e **Pol. Salandra** assumendo decisioni che erano state duramente criticate e contestate da calciatori e sostenitori della **Pol. Salandra**, non solo inopportunamente si presentava ad assistere alla successiva gara del **07/05/2017** tra le medesime squadre valevole quale semifinale play-out del **Campionato di Promozione C.R. Basilicata s.s. 2016/2017**, disputata presso lo Stadio Comunale di Calvello (PZ), ma altresì, essendo stato notato da sostenitori del **Salandra**, tra in quali il calciatore tesserato **Tubito Pierfrancesco**, intratteneva con questi accesa ed animata discussione, tanto da provocare l'intervento dei **Carabinieri** presenti, e nel corso della quale a richiesta di spiegazioni circa la sua presenza, rispondeva di essere libero di assistere alla partita e che la squadra del **Salandra** sarebbe comunque retrocessa perché scarsa, e perciò venendo meno agli obblighi di trasparenza, correttezza e probità nonché a quello di improntare il proprio comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività sportiva, ai principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità dell'immagine dell'A.I.A. e del suo ruolo arbitrale;

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **23 Giugno 2018**, constatata la regolarità delle comunicazioni al deferito indirizzate e preso atto dell'impossibilità di procedere alla verifica dell'eventuale intenzione dell'avente diritto di accedere ad applicazione di sanzioni su

richiesta delle parti dall'art. 23 C.G.S. prevista, procedeva all'audizione della **PROCURA FEDERALE** nella persona dell'Avv. **Michele Sibillano**, il quale illustrava i motivi del Deferimento, formulando le seguenti richieste per:

- **CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA, squalifica e/o sospensione per mesi 6 (sei);**

Che il deferito **CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA**, benché regolarmente convocato, non si presentava, né produceva scritti difensivi a discarico;

Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** di **CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA** per i fatti negli stessi riportati ed a lui ascritti;

Ritenuto pregiudizialmente che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima *facie* acclarati, ove si voglia tenere conto come la mancata comparizione del deferito e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive **a lui** riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi, nei limiti che verranno di seguito esplicitati, dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento riassunte;

Lette, le emergenze dell'istruttoria dalla **PROCURA FEDERALE** svolta a mezzo di acquisizione documentale e deposizioni testimoniali e visti gli **artt. 1 bis comma 1 C.G.S. e 40 Regolamento A.I.A.**, ritiene potersi affermare che gli eventi, così come contestati, possono trovare solo parziale riscontro;

Considerato come dal confronto incrociato delle dichiarazioni in sede investigativa raccolte, emerga un quadro probatorio non perfettamente univoco riguardo lo svolgimento dei fatti;

Osservato, in particolare, come dalle dichiarazioni da **Lisanti Domenico, Presidente** della **ASD Polisportiva Salandra**, in sede investigativa rese si evinca che, la presenza del **Cicchetti** in tribuna, in occasione della gara di **play-out** tra la propria squadra e la **Polisportiva Anzi**, aveva, da subito, destato notevole stupore tra sostenitori e alcuni tesserati del **Salandra** lì presenti, per aver lo stesso diretto la gara di campionato tra le medesime compagini, penalizzando, **a dire del dichiarante**, proprio la **Pol. Salandra**, ragione per la quale, a metà circa del primo tempo, si era creato un parapiglia nella zona delle gradinate dove era seduto il ripetuto **Cicchetti**, il quale, stando a quanto da alcuni spettatori al **Lisanti** riferito e da **Tubito Pierfrancesco** (anch'egli deferito nel presente procedimento) confermato, nel clima di tensione che si era venuto a determinare, avrebbe profferito la seguente frase: "*tanto voi del Salandra dovete retrocedere*";

Considerato, ancora, come tali dichiarazioni possano ritenersi sovrapponibili a quelle rese da **Tubito Gianfranco**, Sindaco di Salandra, non tesserato **F.I.G.C.**, presente all'incontro stante la sua importanza, il quale, avendo notato che in tribuna, verso la metà del secondo tempo (e non del primo, come, invece, dal **Presidente Lisanti** dichiarato) si era venuto a creare un parapiglia, si adoperava, insieme allo stesso **Lisanti**, per sedare gli animi, anche perché nella

ressa risultava coinvolto il proprio figlio **Pierfrancesco**, che, alla suddetta "frase provocatoria" dal **Cicchetti** asseritamente pronunciata, avrebbe energicamente reagito solo sul piano verbale;

Ritenuto come lo stesso **Tubito Gianfranco** avesse precisato, di aver appreso che il **Cicchetti** era giunto all'impianto di gioco di Calvello unitamente al **Direttore di Gara** designato, evento che qualificava assolutamente inopportuno per i sospetti di condizionamento che avrebbe potuto generare;

Rilevato, ancora, come in forza di quanto da **Tubito Pierfrancesco**, all'epoca dei fatti tesserato con la **Pol. Salandra**, riferito, trovi conferma la circostanza che verso la metà del secondo tempo, lo stesso si era avvicinato, da solo, al **Cicchetti** per chiedergli spiegazioni in merito alla propria presenza in tribuna in occasione di quell'incontro, e che questi, a tale richiesta, avrebbe risposto: *"sono libero di assistere alla partita ma, in ogni caso, voi del Salandra ugualmente retrocederete perché siete scarsi"*, affermazione, questa, sufficiente a provocare la reazione del **Tubito** che, a suo dire, sarebbe consistita solo in insulti verbali e non anche in aggressione fisica;

Osservato come il medesimo **Tubito** avesse dichiarato che nessuno oltre lui poteva aver sentito la frase pronunciata dal **Cicchetti** né quanto da lui a sua volta riferitogli, perché vicinissimi;

Considerato, nondimeno, come le affermazioni del **Deferito** vadano in direzione opposta a quelle sopra compendiate, per aver lo stesso sostenuto di essere stato individuato in tribuna da alcune persone, tra le quali aveva riconosciuto **Tubito Pierfrancesco**, all'epoca dei fatti tesserato con la **Pol. Salandra**, i quali lo avrebbero fissato in tono provocatorio, a cagione di che, alla richiesta di spiegazioni dal **Cicchetti** in merito a tale atteggiamento avanzata, questi avrebbero reagito in tono aggressivo e in particolare lo stesso **Tubito** avrebbe detto *"noi del Salandra siamo qui per colpa tua"*, per poi colpirlo con due schiaffi, non di eccessiva violenza ma nemmeno definibili come carezze o buffetti, ai quali, tuttavia, il **Cicchetti** dichiarava di non aver reagito in alcun modo, perché spaventato, e comunque escludendo categoricamente di aver pronunciato la frase *"tanto voi del Salandra dovete retrocedere"*.

Tenuto conto come il nominato **Cicchetti**, nella memoria difensiva, agli atti della **Procura Federale** in data **19 Marzo 2018** protocollata, avesse precisato di aver assistito all'incontro per motivi di *crescita arbitrare* e per *stima nei confronti del Direttore di Gara Lascaro Giuseppe*, per quell'incontro designato e di aver assistito a tutta la partita seduto in tribuna accanto al padre del D.G.;

Osservato come l'**art. 1-bis del C.G.S., comma 1**, (*doveri e obblighi generali*) così recita: *Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;*

Rilevato, più nel dettaglio, come ai sensi dell'**art. 40, comma 1, Regolamento A.I.A.** (*Doveri degli Arbitri*), *Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie*

funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

Acclarato come nel caso di specie, al di là delle dichiarazioni dagli interessati rese, invero non perfettamente sovrapponibili e non supportate da testimonianze da parte di terzi indipendenti eventualmente presenti ai fatti e utili a resocontarli in forma privilegiata, a parere di questo **Collegio, Cicchetti Antonio Piero Maria** sia in ogni caso incorso nella violazione delle predette norme, in quanto, lo stesso, pur sapendo di essere "inviso" a sostenitori e tesserati della **Polisportiva Salandra**, in ragione delle sue precedenti direzioni di gara che lo avevano visto designato per alcuni incontri disputati dal ridetto **Sodalizio**, si era presentato comunque presso l'impianto di gioco di Calvello per assistere alla gara dei play-out tra due compagini che, pochi mesi prima, aveva arbitrato in campionato subendo forti contestazioni da parte della **Compagine Salandrese**;

Considerato, in sostanza, come ragioni di opportunità e di correttezza, legati sostanzialmente a fattori e circostanze ambientali, avrebbero dovuto consigliare al **Cicchetti** di astenersi dall'assistere alla gara in parola, per di più accompagnando il **D.G.**, la cui designazione, peraltro, , in base a quanto disposto dall'**art. 40, comma 3, lettera m) del Regolamento A.I.A. che fa obbligo agli arbitri di astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici** sarebbe dovuta essere coperta dal massimo riserbo;

Valutato, in definitiva come, indipendentemente dai motivi che abbiano potuto indurre il **Deferito** ad assistere all'incontro e dalle ragioni di correttezza e di opportunità che, invece, avrebbero dovuto indurlo ad astenersi dal presenziarvi, sia tuttavia possibile apprezzare quale, seppur minima, come attenuante, il fatto di essere stato coinvolto nella *querelle* venutasi a creare perché avvicinato prima e provocato poi da persone sugli spalti assiegate, per le quali, evidentemente, la sua sola presenza in tribuna poteva rappresentare una provocazione;

Accertato, in ogni caso, come il ripetuto **Cicchetti Antonio Piero Maria** debba, secondo consolidato orientamento di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debba essere sanzionato per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere le richieste dichiarazioni innanzi ad **Organi** della **Giustizia Sportiva**, in palese violazione di quanto disposto dall'**art. 1-bis, comma 3, C.G.S.**, in base al quale *ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.*

Ritenuto, in definitiva, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato, in presenza delle sopra dedotta e riconosciuta attenuante ed in assenza di precedenti specifici atti ad integrare recidiva per quel che riflette la posizione esaminata, questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ritenga lecita, in ragione anche di proprio confermato orientamento **Giurisprudenziale**, l'applicazione nei confronti del **Deferito** di una sanzione mitigata rispetto alle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** avanzate:

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, nella seduta del **30 giugno 2018**, in parziale accoglimento delle richieste dal **SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. Michele Sibillano**, in sede di audizione del **23 giugno 2018** formulate, così provvede:

Irroga a:

- **CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA** la sospensione per mesi **3 (tre)**, di cui **1 (uno)** per violazione dell'**art. 1-bis, comma 3 G.C.S.**;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S.** comunicata alla **PROCURA FEDERALE** nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** e del **C.R. BASILICATA** per i conseguenti adempimenti.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 12/07/2018

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)